COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 96/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1965

relativo alle misure che devono essere applicate nel settore dei prezzi da parte degli Stati membri produttori ed alla fissazione dei prezzi d'entrata comuni degli Stati membri non produttori per il riso e le rotture di riso per la campagna 1965/1966

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso (1), ed in particolare gli articoli 20 e 22,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 20, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 16/64/CEE prevede che il Consiglio adotti, per la campagna di commercializzazione che s'inizia il 1° settembre 1965, le misure che devono essere applicate nel settore dei prezzi dagli Stati membri produttori e i prezzi d'entrata comuni degli Stati membri non produttori per il riso e le rotture di riso ;

Considerando che il Consiglio ha ritenuto che la data del 1° luglio 1967 possa essere considerata suscettibile di divenire un obiettivo in materia di mercato comune agricolo per i principali prodotti diversi dai cereali per i quali è stato determinato il livello dei prezzi indicativi comuni applicabile a decorrere da tale data ; che per quanto riguarda il riso, che figura tra detti prodotti principali, è opportuno non pregiudicare la decisione che dovrà essere presa in merito ; che conviene pertanto applicare per la campagna 1965/1966 le misure della campagna 1964/1965 relative ai limiti dei prezzi indicativi e al prezzo d'entrata comune per il riso e le rotture di riso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione che s'inizia il 1° settembre 1965, i limiti massimo e minimo del prezzo indicativo derivato valido nel centro di commercializzazione della zona piú eccedentaria di ciascuno Stato membro produttore sono fissati come segue :

	FF	Lit.
Limite massimo	90,45	11.450
Limite minimo	75,48	9.555

per 100 chilogrammi di riso semigreggio.

2. Per la campagna di commercializzazione che s'inizia il 1° settembre 1965, in ciascuno Stato membro produttore il prezzo d'entrata delle rotture di riso è uguale al prezzo d'entrata del riso semigreggio diminuito della stessa percentuale già applicata per la campagna di commercializzazione 1964/1965.

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione che s'inizia il 1° settembre 1965, il prezzo d'entrata degli Stati membri non produttori è fissato in :

— 14,20 unità di conto per 100 chilogrammi di riso semigreggio ;

— 9,66 unità di conto per 100 chilogrammi di rotture di riso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

REGOLAMENTO N. 97/65/CEE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1965

che determina i nuovi criteri di modifica dei prelievi applicabili ad alcuni prodotti lattiero-caseari ed abroga il regolamento n. 154/64/CEE

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1) ed in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

Considerando che il regolamento n. 154/64/CEE della Commissione del 28 ottobre 1964 che determina i criteri di modifica dei prelievi per alcuni prodotti lattiero-caseari (2) ha fissato, per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) — e) del regolamento n. 13/64/CEE, importi — qui di seguito chiamati franchigia — entro cui non si tiene conto delle modifiche dei prelievi ;

Considerando che per evitare differenze non giustificate tra i prelievi derivati applicabili ai prodotti assimilati allo stesso prodotto pilota, è opportuno ammettere una modifica del prelievo applicabile a un prodotto assimilato solo se varia il prelievo applicabile al prodotto pilota ;

Considerando che l'applicazione di una franchigia sarebbe contraria, in certi casi, allo spirito del regime degli scambi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; che ciò avverrebbe quando i prelievi variassero per effetto di una modifica di fattori indipendenti dall'evoluzione dei prezzi del mercato ; che, inoltre, per semplificare il metodo di calcolo, conviene prevedere pure che, all'inizio di una nuova campagna lattiera, la franchigia non sia applicabile, date le numerose modifiche degli elementi di calcolo dei prelievi che intervengono a tale data ;

Considerando che una rigida applicazione dei principi relativi alla franchigia potrebbe far sì che su un prodotto per il quale lo Stato membro esportatore ha la facoltà di concedere una restituzione venisse riscosso un prelievo nello Stato membro importatore ; che tale caso potrebbe verificarsi quando fosse riscosso un prelievo inferiore alla franchigia e quando gli elementi che sono serviti di base al calcolo variassero in modo che, senza applicazione della franchigia, il prelievo fosse pari a zero ; che per evitare tale risultato, occorre prevedere che il regime relativo alla franchigia non sia applicabile in questi casi ;

Considerando che, d'altra parte, il regime relativo alla franchigia non deve avere come conseguenza che, dopo un periodo di prelievo pari a

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(2) GU n. 171 del 29. 10. 1964, pag. 2705/64.